



COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

IMPRESSE ARTIGIANE (ad esempio Falegnami, Fabbri, ecc.)

Dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che:

- a) siano iscritte all'albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;
- b) **non siano in modalità aperta al pubblico**, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto;
- c) **il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all'attività, senza la presenza di dipendenti**;
- d) l'attività venga svolta con la presenza, all'interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). **La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi**;
- e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l'attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l'uso di mascherine e guanti;
- f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera.

PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETISTE

A far data dal 18 maggio 2020, è consentito l'esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercier e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) alla Ordinanza 56. Durante questa fase emergenziale e fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia, al fine di evitare assembramenti di persone, è prevista la flessibilità dell'orario di lavoro: **aperture dalle 8 alle 21, possibilità di svolgere il lavoro dal lunedì al sabato, facoltà di organizzare il lavoro con il sistema della turnazione.**

Per tutti gli esercizi commerciali, individuati dall'Ordinanza 56, resta ferma l'osservanza delle misure di cui all'**Allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020**:

Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera Pagina 1 di b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.